

**Ai gentili clienti**  
**Loro sedi**

**Lavoro accessorio:  
no Profit e Condomini con soglie più alte per prestatore**

Gentile cliente con la presente intendiamo informarLa che dal 25 giugno 2015, in conseguenza alla riforma Jobs act, **l'importo complessivo annuo dei compensi per lavoro accessorio percepibili da ciascun prestatore**, indipendentemente dal numero di committenti, è stato **innalzato ad Euro 7.000,00 (pari ad Euro 9.333 Lordi)**, fermo restando il limite annuo di **2.020,00 euro** (pari a 2.693,00 euro lordi) **dei compensi per lavoro accessorio che possono essere corrisposti al medesimo prestatore, da ciascun committente imprenditore o professionista**. Un'altra novità introdotta dal D.Lgs 81/2015 ha riguardato gli **aspetti pratici delle gestione dei voucher**, dal momento che **i committenti imprenditori e i liberi professionisti possono utilizzare** - solo ed esclusivamente - i voucher telematici, **acquistandoli on line presso INPS oppure presso i tabaccai convenzionati e Banche popolari abilitate**. Ora, con il messaggio n. 8628/2016, **l'INPS ha chiarito che**, a dispetto di quanto prescritto per gli imprenditori commerciali (imprese e professionisti), il **tetto massimo per l'utilizzo dei voucher nel settore no profit** (Chiese, Associazioni, fondazioni, sindacati, partiti politici) **e condomini è di Euro 9.333 Lordi per prestatore** (e non di euro 2.693 come previsto per committenti imprenditori e i liberi professionisti). Oltre al chiarimento in ordine al limite di compensi, è stato precisato che **gli enti no profit e i condomini potranno continuare ad acquistare i voucher in modalità cartacea**: per tale tipologia di committenti, infatti, **non sussiste alcun obbligo di acquisto dei voucher in modalità esclusivamente telematica**.

---

## Premessa

---

Come noto, il d.lgs. n. 81 del 15 giugno 2015 (G.U. n. 144 del 24 giugno 2015 -Supplemento ordinario n. 34) **ha abrogato e sostituito integralmente gli articoli da 70 a 73 del d.lgs. n. 276/2003**, nell'ottica di **consentire il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio per le attività lavorative in tutti i settori produttivi**, garantendo, nel contempo, **la piena tracciabilità dei buoni lavoro acquistati**.

### Osserva

Tale norma ha introdotto importanti **novità** in ordine:

- al **limite massimo del compenso che il prestatore può percepire**;
- alla **possibilità di remunerazione con i voucher dei soggetti percettori di prestazioni integrative del salario** e/o di prestazioni a sostegno del reddito;
- **all'obbligo di comunicazione preventiva in capo al committente**;
- alla **possibilità di acquisto esclusivamente telematica dei voucher** da parte di committenti imprenditori o professionisti.

---

## Il lavoro accessorio: ambito di applicazione

---

Il **lavoro accessorio** è una **peculiare forma di lavoro**, consistente nello svolgimento di **attività lavorative non riconducibili a tipologie contrattuali subordinate**, né autonome, **che si caratterizza**:

- per una **gestione estremamente semplificata** (esclusione degli obblighi di comunicazione al Centro per l'impiego, di registrazione sul LUL, di predisposizione e consegna di prospetti paga, di predisposizione e invio di documentazione previdenziale, ecc.);
- **per il sistema di pagamento delle prestazioni**, retribuite **tramite buoni orari dal valore prefissato (voucher)**, entro determinati limiti di **importo annuo complessivo**.

Analogamente alla previgente disciplina, **il D.lgs. n. 81 del 15 giugno 2015 mantiene l'impostazione** - introdotta dalla L. 92/2012 - per cui, **con l'eccezione del settore agricolo**, **il ricorso al lavoro accessorio**:

- **non è subordinato a limiti di carattere soggettivo od oggettivo**;
- può essere **utilizzato da qualsiasi committente** per lo svolgimento di qualsivoglia attività da parte di qualsiasi soggetto, **purché vengano rispettati determinati limiti economici**, cui è stata attribuita una vera e propria "valenza definitoria", quali criteri di ammissibilità dell'istituto.

## Osserva

Ciò significa che **il lavoro accessorio è identificato**, a prescindere alla tipologia di attività, **solo dai limiti di carattere economico**.

Al riguardo, il **DLgs. 81/2015** è intervenuto **sull'importo complessivo dei compensi per lavoro accessorio percepibili da ciascun prestatore**, indipendentemente dal numero di committenti, in un anno:

- **innalzando ad Euro 7.000,00** (pari ad Euro 9.333 Lordi) **l'importo** stabilito dal previgente art.70 del DLgs. 276/2003 **in 5.000,00 euro**, rivalutati **per il 2015 con la fissazione di un ammontare pari a 5.060,00 euro netti** (per un limite lordo di 6.746,00 euro).
- modificando **il parametro temporale per il calcolo del compenso**, identificato non più, come in precedenza, nell'anno solare, bensì, in linea con le indicazioni della prassi, **nell'"anno civile"**.

Nulla è stato modificato, invece, per quanto concerne **il limite annuo di Euro 2.000,00 euro** - già in vigore (e in realtà rivalutato, per il 2015, a 2.020,00 euro netti, pari a 2.693,00 euro lordi) - **dei compensi per lavoro accessorio che possono essere corrisposti al singolo prestatore**, da ciascun committente imprenditore o professionista. In altri termini, **ciascuno dei suddetti committenti** (imprenditore o professionista) **può acquisire con voucher le prestazioni di un lavoratore accessorio per non più di 2.000,00 euro annui**.

LAVORO ACCESSORIO – LIMITI				
LAVORO ACCESSORIO	Ante modifiche Jobs act		Post modifiche Jobs act	
	LIMITE NETTO	LIMITE LORDO	LIMITE NETTO	LIMITE LORDO
Limite massimo per lavoratore all'anno	5.060,00	6.746,00	7.000,00	9.333,00
Limite massimo percepito dal lavoratore per ogni singolo committente	2.020,00	2.693,00	2.020,00	2.693,00

**Il D.lgs. 81/2015 ha reso altresì strutturale**, mettendola a regime, **la possibilità** - prevista in via sperimentale per gli anni 2013 e 2014 e non prorogata per il 2015 - **di impiegare in prestazioni di lavoro accessorio**, in tutti i settori, **nel limite complessivo di Euro 3.000,00 di compensi**

**per anno civile, percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito, con obbligo dell'INPS di sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative gli accrediti contributivi derivanti dal lavoro accessorio.**

#### **Osserva**

La norma introdotta con il D.Lgs n. 81/2015 **prevede**, inoltre, **che tutti i limiti economici sopra indicati siano soggetti a rivalutazione** annuale sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo **per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente.**

Riassumendo, quindi, ad oggi, **le prestazioni di lavoro accessorio possono essere rese:**

- in **tutti i settori produttivi e per qualsiasi tipo di attività** (salvo l'ambito agricolo indicato in seguito), **entro il limite massimo di euro 7.000** (pari ad Euro 9.333 Lordi), da computarsi nell'anno civile, **con riferimento ai compensi percepiti dalla totalità dei committenti.** Qualora la prestazione lavorativa venga svolta:
  - ✓ **a favore di un imprenditore o professionista, il limite di compensi percepibile da ogni committente è pari ad euro 2.000 nell'anno civile** (2.020 in base alla rivalutazione operata dall'INPS con Circolare n. 77/2015 pari a 2.693,00 euro lordi)
  - ✓ da parte di **soggetti percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito, il limite complessivo di compensi è pari ad euro 3.000 per anno civile;**
  
- in **ambito agricolo, nel limite di euro 7.000 (pari ad Euro 9.333 Lordi) per anno civile,** nel caso di:
  - ✓ **attività agricole stagionali**, da parte di pensionati ovvero giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, **compatibilmente con gli impegni scolastici**, ovvero in qualunque periodo dell'anno **se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi universitario;**
  - ✓ **attività agricole svolte a favore dei "produttori agricoli** che **nell'anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio attività, prevedono di realizzare un volume di affari non superiore a 7.000 euro"** (cioè dei soggetti di cui all'art. 34, comma 6 del DPR n. 633/1972);

→ **nel caso di committente pubblico**, nel **limite di euro 7.000** (pari ad Euro 9.333 Lordi) per anno civile e nel rispetto dei vincoli previsti **dalle norme in materia di contenimento della spesa pubblica e del patto di stabilità interno**.

### **Il lavoro accessorio: modalità di acquisto voucher**

Quanto alle modalità di acquisto dei buoni lavoro, al fine di dare attuazione alla delega di favorire la tracciabilità dei voucher, **il DLgs. 81/2015 ha previsto:**

- ✓ **l'obbligo, per i committenti imprenditori o professionisti, di procurarsi gli stessi** (acquistando uno o più carnet di buoni) **esclusivamente tramite modalità telematiche;**
- ✓ **la possibilità, solo per i committenti non imprenditori e non professionisti, di continuare a rivolgersi anche alle prevendite autorizzate** (es. sedi territoriali INPS, uffici postali, banche popolari abilitate).

Pertanto, **committenti imprenditori e liberi professionisti** potranno acquistare i **buoni esclusivamente attraverso:**

- ✓ la **procedura telematica INPS** (cosiddetto voucher telematico).
- ✓ **Tabaccai che aderiscono alla convenzione INPS – FIT;**
- ✓ tramite **servizio internet Banking Intesa Sanpaolo;**
- ✓ **Banche Popolari abilitate.**

Di converso, i **committenti non imprenditori o professionisti, possono continuare ad acquistare i buoni**, oltre che attraverso i canali sopra descritti, **anche presso gli Uffici Postali di tutto il territorio nazionale.**

<b>Modalità di acquisto voucher</b>	
<b>Committenti imprenditori e liberi professionisti</b>	Potranno acquistare i buoni <b>esclusivamente</b> attraverso: <ul style="list-style-type: none"><li>✓ la procedura telematica INPS (cosiddetto voucher telematico).</li><li>✓ Tabaccai che aderiscono alla convenzione INPS – FIT</li><li>✓ tramite servizio internet Banking Intesa Sanpaolo</li><li>✓ Banche Popolari abilitate.</li></ul>
<b>Committenti non imprenditori o professionisti</b>	Potranno acquistare i buoni attraverso: <ul style="list-style-type: none"><li>✓ la procedura telematica INPS (cosiddetto voucher telematico)</li><li>✓ Tabaccai che aderiscono alla convenzione INPS – FIT</li><li>✓ tramite servizio internet Banking Intesa Sanpaolo</li><li>✓ Banche Popolari abilitate</li><li>✓ presso gli Uffici Postali di tutto il territorio nazionale.</li></ul>

## **Il lavoro accessorio nel settore NO Profit e CONDOMINI**

Come visto in precedenza, il D.Lgs. 81/2015 ha posto due importanti limitazioni all'utilizzo dei voucher per **i committenti imprenditori e professionisti**:

- **il limite di 2.000 euro erogabili al singolo prestatore** (rivalutato, per il 2015, a 2.020,00 euro netti, pari a 2.693,00 euro lordi);
- **l'obbligo di acquisto dei voucher in modalità esclusivamente telematica.**

Tuttavia, in deroga alle suddette regole, l'INPS (messaggio n. 8628/2016) ha recentemente chiarito che, a dispetto di quanto prescritto per gli imprenditori commerciali (imprese e professionisti), il **tetto massimo per l'utilizzo dei voucher nel settore no profit** (Chiese, Associazioni, fondazioni, sindacati, partiti politici) e Condomini **può essere di Euro 9.333 Lordi per prestatore e non di Euro 2.693 Lordi.**

Oltre al chiarimento in ordine al limite di compensi, è stato precisato che i **medesimi committenti** (enti no profit e condomini) **potranno continuare ad acquistare i voucher in modalità cartacea**: per tale tipologia di committenti, infatti, **non sussiste alcun obbligo di acquisto dei voucher in modalità esclusivamente telematica.**

Di seguito si riporta l'elencazione – non esaustiva – **dei soggetti interessati delle suddette regole, così come indicati dall'INPS nel contesto del messaggio in esame.**

### **Soggetti del NO PROFIT a cui si applica il limite di Euro 9.333 lordi per prestatore**

*Committenti pubblici (nel rispetto dei vincoli previsti dalla normativa in materia di contenimento della spesa e, ove previsto, dal patto di stabilità interno);*

*Ambasciate;*

*Partiti e movimenti politici;*

*Gruppi parlamentari;*

*Associazioni sindacali;*

*Associazioni senza scopo di lucro;*

*Chiese o associazioni religiose;*

*Fondazioni che non svolgono attività d'impresa;*

*Condomini;*

*Associazioni e società sportive dilettantistiche;*

*Associazioni di volontariato e i Corpi volontari (Protezione civile, Vigili del Fuoco ecc.)*

*Comitati provinciali e locali della Croce Rossa, Gialla, Verde e Azzurra, AVIS, ecc*

**Osserva**

La suddetta elencazione è **a titolo non esaustivo**. La nozione di committente pubblico **comprende i soggetti indicati all'art. 1, comma 2, del D.lgs. n° 165/2001** nonché i soggetti indicati nel Conto Economico Consolidato (L. 196 del 31/12/2009) di cui all'elenco ISTAT pubblicato nella lista UTILITÀ dell'home page del sito intranet Lavoro Accessorio. Per eventuali soggetti non contemplati nella suddetta elencazione e per i quali potesse sussistere un dubbio sull'imprenditorialità dell'attività svolta **deve essere inoltrato un quesito alla casella di posta istituzionale LavoroOccasionale.DG.**

***Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.***

Cordiali saluti

**DOTTORESSA ANNA FAVERO**